



**2021**

**Relazioni degli Amministratori  
sulle proposte di deliberazione all'Assemblea  
ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022**



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**28 APRILE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**(redatte ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58  
e degli artt. 72 e 73 del Regolamento Emittenti)**

## ORDINE DEL GIORNO

### 1. Bilancio 2021.

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

- a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- d) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante ai Sindaci.

- a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS n. 38/2018.
- b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).

5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58/1998 (TUF). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SUL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante agli Amministratori**

- a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- d) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere, per decorso del periodo di carica, il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A. (la "Società"), nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019.

Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina dell'organo amministrativo per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; e ciò con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 10 dello Statuto sociale, che prevede un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che almeno un Consigliere possa essere eletto dalla minoranza, nonché tenuto conto della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 60 del 28 gennaio 2022, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste.

Ricordiamo, al riguardo, che lo Statuto sociale, nel testo in vigore, prevede che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba essere non inferiore a 15 e non superiore a 25 e che gli Amministratori durino in carica tre esercizi, ovvero il minor tempo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, e siano rieleleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci che, al momento di presentazione delle stesse, abbiano diritto di voto nella relativa deliberazione assembleare. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

I Soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da CONSOB con comunicazione n. DEM/9017893 del 26

febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una “lista di minoranza” depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Regolamento Emittenti), con gli Azionisti aderenti al richiamato patto parasociale.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull’equilibrio tra generi di cui all’art.147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza, il “TUF”). Ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, all’interno di ciascuna lista, il rispetto di detto equilibrio. In particolare, almeno due quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore; pertanto, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri all’interno di ciascuna lista il rispetto dell’equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, alternativamente: (a) all’unità inferiore, in caso di liste contenenti un numero di candidati inferiore a cinque, ovvero (b) all’unità superiore, in caso di liste contenenti un numero di candidati almeno pari a cinque.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di idoneità alla carica previsti, per quanto di competenza degli stessi, dai Decreti Ministeriali n. 220/2011 e n. 162/2000.

Con riferimento al profilo dell’indipendenza degli Amministratori, si ricorda che:

- lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto per almeno un terzo da Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i Sindaci dall’art. 148, comma 3, del TUF, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore. Le liste contenenti un numero di candidati pari almeno al numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione previsto dallo Statuto devono contenere ed indicare espressamente anche i soggetti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. Ove il numero dei candidati in possesso dei requisiti in questione sia pari a quello minimo stabilito dallo Statuto, gli ultimi due numeri progressivi di dette liste non potranno essere assegnati ad un candidato indipendente;
- ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate (il “Codice”), posto che la Società si qualifica come (i) “grande”, in relazione alla sua capitalizzazione e (ii) a proprietà “non concentrata”, con riferimento alla composizione della propria compagine sociale. È previsto che il Consiglio di Amministrazione sia costituito per almeno la metà da Amministratori indipendenti, come ivi definiti e con le precisazioni di cui *infra*.

Ciò premesso, segnaliamo – rinviando, per quanto qui non specificato, alla citata disposizione statutaria – che:

- le liste contenenti i nominativi dei candidati – in numero non superiore a 25, elencati secondo un ordine progressivo – dovranno essere depositate presso la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea (e, quindi, entro il 3 aprile 2022) e la Società provvederà a metterle a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul proprio sito *internet*, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (e, quindi, entro il 7 aprile p.v.), termine entro il quale dovrà altresì pervenire la documentazione comprovante la legittimazione alla presentazione delle liste;
- secondo quanto previsto dalla richiamata Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 60 del 28 gennaio 2022, hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale; la titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;
- ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi del combinato disposto del citato art. 10 dello Statuto sociale e delle disposizioni normative applicabili, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:

- i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica;
- ii) un *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente;
- iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si precisa che, avuto riguardo alla politica in materia di requisiti di idoneità alla carica approvata dal presente Consiglio di Amministrazione, da ultimo il 18 marzo 2021 (la "*Fit&Proper Policy*"), tenuto conto dell'attuale assetto partecipativo di Unipol, sono sin qui stati ritenuti non indipendenti, ai sensi del Codice e del TUF, tutti gli Amministratori della Società che siano:

- componenti del Comitato di Direzione del patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, che lega alcuni soci di Unipol; l'estratto di tale patto e le informazioni essenziali relative allo stesso, pubblicati ai sensi degli artt. 129-131 del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, sono consultabili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.unipol.it](http://www.unipol.it) sezione *Investor/Azionariato*; ovvero
- esponenti di rilievo del principale Azionista della Società, intendendosi per tali il Presidente, gli amministratori esecutivi e il Direttore Generale.

Si ricorda inoltre che, ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice, un amministratore non appare di norma indipendente, fra gli altri casi:

- i) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- ii) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

A tal riguardo, la *Fit&Proper Policy* prevede che, ai fini della valutazione della significatività di cui ai precedenti punti i) e ii), si deve aver riguardo, per quanto qui di specifico interesse:

- al corrispettivo annuo di eventuali prestazioni professionali e/o servizi nei

- confronti della società e/o della società controllante e/o di società controllate, ove eccedente il 5% del fatturato annuo dell'Amministratore, ovvero dell'impresa o dell'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia amministratore esecutivo ovvero ancora dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner* o socio, o comunque eccedente l'importo di Euro 500.000 su base annua;
- agli eventuali compensi ricevuti per gli incarichi anche nella società controllante e/o in società controllate, ove complessivamente eccedenti l'importo di Euro 200.000 su base annua;
  - ad eventuali situazioni personali e finanziarie che possano determinare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'autonomia di giudizio dell'Amministratore, restando comunque assicurato lo svolgimento della gestione sociale nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione della stessa.

Nel caso di un Amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, anche indipendentemente dai parametri quantitativi suddetti, viene valutata la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo Unipol.

Si rammenta inoltre che i candidati alla carica di Amministratore dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento in materia di limiti al cumulo di incarichi ricoperti, adottato dal Consiglio di Amministrazione della stessa e consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.unipol.it](http://www.unipol.it) sezione *Governance*.

Ricordiamo poi che, nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando, comunque, la presenza di Amministratori indipendenti e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Si evidenzia infine che, in conformità alla normativa di settore e alle raccomandazioni del Codice, tenuto conto degli esiti della valutazione annuale sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati ("*Board Performance Evaluation*"), l'organo amministrativo esprime agli Azionisti, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale (l'"Orientamento").

Il Consiglio di Amministrazione in carica, supportato dal Comitato Nomine e Corporate Governance, anche tenuto conto della Politica in materia di diversità con riguardo alla composizione degli organi sociali dallo stesso approvata in conformità a quanto previsto dall'art. 123-*bis*, comma 2, lett. d-*bis*, del TUF nonché esaminati e considerati i risultati emersi dalle attività di *Board Performance Evaluation*, ha espresso il proprio

Orientamento, pubblicato sul sito *internet* della Società e comunque allegato alla presente Relazione.

Come indicato nell'Orientamento, l'organo amministrativo uscente raccomanda a coloro che presentano una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che lo stesso sarà eletto, ai sensi dello Statuto sociale, dal Consiglio medesimo.

Gli Azionisti che intendano formulare proposte in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentarle, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il prossimo 12 aprile; esse saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo 13 aprile.

Vi proponiamo infine di consentire ai neo-nominati Amministratori, ai sensi dell'art. 2390 del codice civile e nei limiti di legge applicabili, di far parte, o entrare a far parte, di organi amministrativi di altre società.

Bologna, 10 febbraio 2022

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato: Orientamento del Consiglio di Amministrazione in carica sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo organo amministrativo

[PAGINA VOLTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]

**UNIPOL GRUPPO S.p.A.**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ORIENTAMENTO AGLI AZIONISTI**  
**SULLA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024**

Bologna, 10 febbraio 2022

## 1. Premessa

In conformità alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle società quotate (il “**Codice di Corporate Governance**”) e alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018<sup>1</sup> nonché agli orientamenti sul sistema di *governance* emanati da EIOPA<sup>2</sup>, il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A. (anche il “**Consiglio**” o l’“**Organo amministrativo**” e “**Unipol**” o la “**Società**”), con il supporto del Comitato Nomine e Corporate Governance, ha elaborato il proprio orientamento in merito alla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale in vista del rinnovo dell’Organo amministrativo per il triennio 2022-2024 (l’“**Orientamento**”) da parte della prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, prevista il 28 aprile 2022 (l’“**Assemblea**”).

In particolare, il presente Orientamento è stato redatto con l’auspicio che gli Azionisti, in occasione della presentazione delle liste per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, valutino, anche alla luce dello stesso, le caratteristiche personali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni della Società, alla struttura del Gruppo Unipol (anche il “**Gruppo**”), alla complessità e specificità del settore di attività in cui opera, nonché alle dimensioni dell’Organo amministrativo.

A tal fine, ai sensi dell’art. 123-*bis*, comma 2, lett. d-*bis*, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, il “**TUF**”), il Consiglio di Amministrazione ha approvato la politica in materia di diversità per la composizione degli organi sociali, che fornisce le linee guida per la formulazione dell’Orientamento (la “**Politica di Diversità**”, disponibile sul sito *internet* della Società nella sezione *governance*).

L’Orientamento tiene conto degli esiti dell’autovalutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati (la “**Board Performance Evaluation**”). Detto processo di autovalutazione è stato svolto annualmente nell’arco del triennio 2019-2021 e ha avuto uno specifico *focus* sulle aree da individuare come punti di forza e su quelle meritevoli di approfondimento, al fine di consentire all’Organo amministrativo uscente di formulare una riflessione di sintesi sui risultati emersi nel corso dell’anno appena conclusosi e, in particolare, dell’intero mandato del Consiglio e, quindi, sul percorso evolutivo effettuato nell’arco del mandato medesimo.

---

<sup>1</sup> In particolare, l’art. 71, comma 2, lett. bb), del Regolamento IVASS n. 38/2018 prevede che, con riferimento all’ultima società controllante italiana (come Unipol), il Consiglio di Amministrazione esprime “... *orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell’organo amministrativo sia ritenuta opportuna, anche considerata la struttura del gruppo, con particolare riguardo alle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice*”.

<sup>2</sup> Gli orientamenti sul sistema di *governance* emanati da EIOPA prevedono, tra l’altro, che l’organo amministrativo ai sensi dell’art. 1.28 Sez. 1 “*dovrebbe possedere adeguate conoscenze della struttura organizzativa del gruppo, dei modelli d’impresa delle singole entità e dei legami e rapporti tra le stesse e i rischi derivanti dalla struttura del gruppo*” e in conformità all’art.1.43 della Sezione 3, “*dovrebbe possedere collettivamente adeguate qualifiche, esperienze e conoscenze quanto meno in materia di: a) mercati assicurativi e finanziari; b) strategie commerciali e modelli d’impresa; c) sistema di governance; d) analisi finanziaria e attuariale; e) contesto normativo e relativi requisiti*”.

## 2. Dimensioni del Consiglio di Amministrazione

Secondo quanto disposto dall'art. 10 del vigente statuto sociale, l'Organo amministrativo di Unipol deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 25. La sua attuale dimensione, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2019, è di 19 componenti; in precedenza, nel triennio 2016-2018, il Consiglio era composto da 22 Amministratori.

L'Organo amministrativo uscente ritiene che, ai fini della valutazione della composizione quantitativa del Consiglio, si debba tener conto di diversi criteri e di differenti esigenze derivanti dalle peculiarità del ruolo di capogruppo assolto dalla Società e dagli ambiti di operatività della stessa, nonché dalle caratteristiche e della struttura del Gruppo Unipol, cercando di realizzare un equilibrato contemperamento di dette esigenze.

Le dimensioni del Consiglio di Amministrazione devono adeguatamente supportare i compiti di indirizzo strategico e di coordinamento che tale organo sarà chiamato ad assolvere, tenendo conto dell'esigenza di strutturare la delega delle funzioni di analisi e supporto consultivo e propositivo ai Comitati endo-consiliari, anche in considerazione della complessità del Gruppo e della necessità di assicurare un adeguato funzionamento dei Comitati stessi.

Al riguardo, in relazione alle dimensioni e all'articolazione gestionale e organizzativa del Gruppo, rilevano:

- lo specifico ruolo assolto da Unipol quale emittente con azioni quotate sul Mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext**") e di capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol; l'attività svolta dalla Società è oggetto di profonda e penetrante regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza del mercato e dei settori assicurativo e finanziario;
- la presenza nel Gruppo Unipol di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (anch'essa emittente con azioni quotate su Euronext, nonché controllante diretta di tutte le altre imprese assicurative del Gruppo stesso) e di società operanti nel settore finanziario; assetto che connota il ruolo della Società e lo caratterizza per profili e problematiche del modello di indirizzo e di *governance* complessi dal punto di vista operativo ed organizzativo;
- la diversificazione dei *business* del Gruppo, del quale fanno parte anche le società strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa (fra cui quelle esercenti attività immobiliare) nonché le aziende operanti in settori diversificati (tra cui quelli alberghiero, sanitario, agricolo e di noleggio autoveicoli).

Dette caratteristiche inducono all'adozione di una composizione collegiale che sia in grado di garantire un adeguato apporto alle strategie per l'indirizzo e la gestione delle attività del Gruppo, nonché di disporre di un numero di membri tale da consentire l'efficiente funzionamento dei Comitati endo-consiliari, anche tenendo in considerazione l'esigenza di assicurare un efficiente bilanciamento delle competenze presenti in questi ultimi.

*In tale ambito – anche all’esito della Board Performance Evaluation e tenuto conto dell’esigenza di diversificazione delle competenze ritenute necessarie, nonché della dimensione e della complessità del business svolto dalla Società e dal Gruppo – il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine e Corporate Governance, ritiene adeguato l’attuale numero dei componenti del Consiglio, avendo riguardo alle positive dinamiche di funzionamento che il Consiglio di Amministrazione uscente ha riscontrato nel corso del proprio mandato e ritenendo che la composizione del nuovo Organo amministrativo debba in ogni caso garantire una gestione efficiente ed efficace del funzionamento di tale organo, consentendo l’approfondimento dei problemi e permettendo a ciascun componente di esprimersi, fornendo il proprio personale contributo allo sviluppo di una proficua dialettica, anche con riferimento al funzionamento dei Comitati endo-consiliari.*

### **3. Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione**

Preliminarmente si ricorda che la normativa applicabile alla Società prevede specifici requisiti di idoneità alla carica che devono essere posseduti dai componenti dell’Organo amministrativo, individuando altresì talune situazioni impeditive e di incompatibilità.

Ciò premesso, per quanto riguarda la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione, la Politica di Diversità prevede che:

- gli Amministratori siano per la maggior parte non esecutivi, in grado di fornire un adeguato contributo alle attività consiliari, arricchendo la discussione consiliare con competenze di carattere strategico generale, o tecnico particolare, formate anche all’esterno del Gruppo, in modo da poter analizzare gli argomenti in discussione da prospettive diverse, contribuendo così ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole;
- in aggiunta a quanto disposto in proposito dal TUF e dalla regolamentazione di settore applicabile, ai sensi del Codice di Corporate Governance gli Amministratori indipendenti costituiscano almeno la metà dell’Organo amministrativo medesimo, ciò consentendo fra l’altro un’eterogenea composizione dei Comitati endo-consiliari;
- in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale e alle disposizioni normative vigenti in materia di equilibrio fra generi, il Consiglio debba essere composto almeno per almeno due quinti (arrotondati per eccesso) da Amministratori appartenenti al genere “meno rappresentato”;
- debba essere assicurata all’interno del Consiglio di Amministrazione una bilanciata combinazione di diverse anzianità di carica e fasce d’età, con ciò condividendo in ogni caso il significativo valore che l’esperienza maturata e la conoscenza delle attività e delle dinamiche del Gruppo possono apportare in termini di contributo all’efficace funzionamento del Consiglio;
- al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire

l'effettività del ruolo, gli Amministratori siano in grado di dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico;

- i profili manageriali e/o professionali e/o accademici e/o istituzionali di ciascuno dei Consiglieri, secondo quanto previsto dalla applicabile normativa di settore, siano tali da consentire all'Organo amministrativo di disporre, nel suo complesso, di competenze tecniche ed esperienze fra loro diverse e complementari, al fine di assolvere i propri compiti.

Al riguardo, si richiama il fatto che, ai sensi dell'art. 212-*bis*, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, il "**CAP**"), ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Unipol, quale ultima società controllante del Gruppo Assicurativo omonimo, si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza nonché di situazioni impeditive e di incompatibilità, previste per i soggetti che esercitano tali funzioni presso imprese di assicurazione<sup>3</sup>; il possesso di tali requisiti è oggetto di verifica da parte del Consiglio anche tenuto conto della Politica in materia di requisiti di idoneità alla carica approvata dall'Organo amministrativo medesimo (la "**Fit&Proper Policy**").

Peraltro – in considerazione, delle partecipazioni qualificate detenute da Unipol anche in società operanti nei settori bancario e finanziario – laddove richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente e/o dalle competenti Autorità nazionali e/o estere, il Consiglio di Amministrazione effettua la verifica del possesso, da parte dei suoi componenti, dei requisiti necessari ai fini della partecipazione al capitale di dette società.

Esaminando più specificamente i profili teorici dei candidati alla carica di Amministratore idonei ad assicurarne una composizione qualitativa ottimale – fermo restando, come detto, quanto al riguardo previsto dalla vigente regolamentazione applicabile ad Unipol – il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Comitato Nomine e Corporate Governance, anche alla luce degli esiti dei processi di autovalutazione effettuati annualmente nell'arco del triennio, ha definito un insieme di competenze ritenute necessarie all'Organo amministrativo per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti, tenendo altresì conto:

- di quanto in proposito previsto dalla richiamata normativa nazionale applicabile al settore assicurativo<sup>4</sup> secondo il principio di proporzionalità<sup>5</sup>, tenuto conto della mera attività di *holding* svolta dalla Società, nonché dalla Fit&Proper Policy;

<sup>3</sup> In particolare l'art. 212-*bis*, comma 1, lett. c), del CAP prevede che, con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS, fra l'altro: "(...) c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2 [fra le quali Unipol, ndr], e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali."

<sup>4</sup> Allo stato la normativa regolamentare di settore di riferimento è rappresentata, come detto, dal Regolamento IVASS n. 38/2018, il quale - all'art. 71, comma 2, lett. p) - prevede che "l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana (qual è Unipol, ndr) sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche al fine di assolvere i compiti ad esso richiesti dalla struttura, dall'attività, nonché dal profilo di rischio del gruppo."

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 30 del CAP: "1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa."

- delle indicazioni emanate dalle istituzioni e *authority* europee<sup>6</sup>;
- delle funzioni assegnate al Consiglio medesimo, del suo funzionamento e dell'articolazione in Comitati endo-consiliari<sup>7</sup>, nonché della complessità e delle dimensioni del Gruppo, della tipologia di attività svolta e della quotazione in mercati regolamentati;
- delle *best practice* diffuse nel mercato.

In proposito, il Consiglio segnala altresì che gli esiti della *Board Performance Evaluation* hanno confermato in via generale:

- la condivisione che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, nel proprio insieme, esprima le competenze ritenute necessarie al buon funzionamento dello stesso, anche sulla scorta delle conoscenze approfondite e dell'esperienza maturata dagli Amministratori stessi nello svolgimento del mandato in corso e/o, se del caso, dei pregressi mandati, oltre che attraverso la partecipazione, per coloro che ne fanno parte, alle attività dei Comitati endo-consiliari, nonché ai programmi di formazione e aggiornamento (*induction session*);
- la soddisfazione circa il livello di diversità, in termini non solo di età, genere e anzianità di carica ma anche di competenze ed esperienze, dell'Organo amministrativo, pur in presenza di aree ritenute migliorabili, che potranno esserlo anche grazie alla esperienza maturata nell'esercizio del ruolo ed alla partecipazione a nuove *induction session*.

\*\*\*\* \_ \*\*\*\*

*Il presente Consiglio di Amministrazione ritiene che, in linea generale, il suo attuale assetto rifletta correttamente ed in maniera adeguata le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente, di genere e di età/anzianità in carica) e le diverse competenze necessarie.*

*Ciò premesso, il Consiglio raccomanda altresì che, tenuto conto delle risultanze della Board Performance Evaluation, anche alla luce delle suddette attività di induction,*

<sup>6</sup> A livello comunitario, l'art. 273, commi 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014, che integra la Direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*), prevede quanto segue:

"(...)

2. *La valutazione della competenza di una persona include la valutazione delle sue qualifiche professionali e formali, delle sue conoscenze ed esperienze pertinenti nel settore assicurativo, in altri settori finanziari o in altri ambiti di attività e tiene conto dei compiti assegnati a tale persona e, se del caso, delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e gestionale.*
3. *La valutazione della competenza dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza tiene conto dei compiti assegnati ai singoli membri in modo da assicurare un'appropriata diversità delle qualifiche, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti così da garantire che l'impresa sia gestita e vigilata in modo professionale."*

<sup>7</sup> Inoltre ai sensi del Codice di Corporate Governance, almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione deve essere in possesso, rispettivamente, di adeguata:

- esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

*nonché di quanto previsto dalla normativa di settore sopra richiamata, le professionalità e competenze rappresentate all'interno del nuovo Organo amministrativo nel suo complesso, al fine di mantenerne una composizione ottimale, siano riconducibili ai seguenti ambiti:*

- business assicurativo e/o bancario e/o finanziario e/o immobiliare;*
- dinamiche del sistema economico-finanziario e di settore;*
- pianificazione strategica;*
- informativa contabile e sistemi di rilevazione finanziaria;*
- normative e regolamentazione di settore e corporate governance;*
- controlli interni e gestione dei rischi;*
- organizzazione aziendale e remunerazioni;*
- sostenibilità e fattori Environmental, Social and Governance (ESG);*
- information technology/digital e operations.*

*Al fine di assicurare un'adeguata dialettica all'interno dell'Organo amministrativo, volta a favorire l'assunzione di decisioni collegiali con sempre maggiore consapevolezza, nonché di attribuire ai Consiglieri incarichi diversi nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e nei Comitati endo-consiliari, il Consiglio uscente auspica altresì, in coerenza con le indicazioni della normativa di settore, il concorso all'interno dell'Organo amministrativo di una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarità dei profili professionali e favorisce la suddetta dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio e dei Comitati stessi.*

*Fermo restando che il Codice di Corporate Governance raccomanda che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto per almeno la metà da Amministratori indipendenti, si precisa che, avuto riguardo ai criteri valutativi utilizzati dal presente Organo amministrativo, tenuto conto dell'attuale assetto partecipativo di Unipol, sono sin qui stati ritenuti non indipendenti tutti gli Amministratori della Società che siano:*

- componenti del Comitato di Direzione del patto parasociale che lega alcuni Soci di Unipol; ovvero*
- esponenti di rilievo del principale Azionista della Società.*

*Sono stati inoltre predefiniti, nell'ambito della Fit&Proper Policy, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di talune circostanze – in particolare quelle di cui alle lettere c) e d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance – che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore. Detti criteri saranno puntualmente riepilogati nella relazione illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea, che sarà pubblicata nei termini previsti dalla normativa vigente.*

*Inoltre, al fine di definire la composizione qualitativa considerata ottimale del Consiglio di Amministrazione, l'Organo amministrativo in carica, considerate le indicazioni del Codice di Corporate Governance, ritiene di ribadire l'importanza che:*

- (i) siano adeguatamente rappresentate le sopra richiamate competenze manageriali e professionali, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in tale organo di diversi generi e esperienze, anche assicurando all'interno dello stesso una bilanciata combinazione di diverse fasce d'età e anzianità di carica, valutando, a tale ultimo riguardo, l'opportunità di mantenere un numero adeguato di Amministratori oggi in carica;*
- (ii) in particolare, tenuto conto della normativa di settore, il Consiglio sia dotato di competenze, già oggi presenti, in materia di controlli interni e di gestione dei rischi, anche nell'ottica di consentire un'adeguata composizione del Comitato Controllo e Rischi;*
- (iii) gli Amministratori non esecutivi siano in grado di assicurare un'adeguata dialettica nel Consiglio di Amministrazione, volta a favorire l'assunzione di decisioni collegiali consapevoli, attraverso la compresenza di una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, al fine di assicurare la complementarietà dei profili professionali e favorire l'efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endo-consiliari.*

*Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, si segnala che i candidati alla carica di Amministratore debbano essere in grado di dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.*

*Da ultimo, il presente Consiglio di Amministrazione raccomanda a coloro i quali presenteranno una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa circa la rispondenza della lista all'Orientamento, anche con riferimento ai criteri contenuti nella Politica di Diversità e di indicare, in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che lo stesso sarà eletto, ai sensi dello statuto sociale, dal Consiglio medesimo.*

Il Consiglio di Amministrazione

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SUL PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

### **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante ai Sindaci**

- a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere, per decorso del periodo di carica, il mandato conferito al Collegio Sindacale di Unipol Gruppo S.p.A. (la "Società"), nominato dall'Assemblea del 18 aprile 2019.

Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Per tali finalità, l'Assemblea dovrà altresì provvedere a determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun esercizio di incarico.

Ricordiamo, a tale riguardo, che lo Statuto sociale, nel testo in vigore, prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, l'elezione del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo, idonee a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio spetti al membro effettivo eletto dalla minoranza.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, il "TUF"). Ciascuna lista dovrà assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura indicata. In particolare, ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere, a pena di decadenza, ai primi due posti della/e sezione/i ove siano indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di idoneità alla carica previsti dai Decreti Ministeriali n. 220/2011 e n. 162/2000.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 148, comma 3, del TUF, il Codice di Corporate Governance delle società quotate (il "Codice") prevede che tutti i componenti dell'organo di controllo siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice stesso per gli amministratori.

Si ricorda in proposito che, ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice, per quanto testé richiamato, un sindaco non appare di norma indipendente, fra gli altri casi:

- i) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- ii) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

A tal riguardo, la politica in materia di requisiti di idoneità alla carica approvata dall'organo amministrativo della Società, da ultimo il 18 marzo 2021, prevede che, ai fini della valutazione della significatività di cui ai precedenti punti i) e ii), si deve aver riguardo, per quanto qui di specifico interesse:

- al corrispettivo annuo di eventuali prestazioni professionali e/o servizi nei confronti della società e/o della società controllante e/o di società controllate, ove eccedente il 5% del fatturato annuo del Sindaco, ovvero dell'impresa o dell'ente di cui il Sindaco abbia il controllo o sia amministratore esecutivo ovvero ancora dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner* o socio, o comunque eccedente l'importo di Euro 500.000 su base annua;
- agli eventuali compensi ricevuti per gli incarichi anche nella società controllante e/o in società controllate, ove complessivamente eccedenti l'importo di Euro 200.000 su base annua;
- ad eventuali situazioni personali e finanziarie che possano determinare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'autonomia di giudizio del Sindaco, restando comunque assicurato lo svolgimento della gestione sociale nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente

gestione della stessa.

Nel caso di un Sindaco che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, anche indipendentemente dai parametri quantitativi suddetti, viene valutata la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo Unipol.

Segnaliamo inoltre – rinviando, per quanto qui non specificato, alla citata disposizione statutaria – che:

- le liste dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea (e, quindi, entro il 3 aprile 2022) e la Società provvederà a metterle a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul proprio sito *internet* nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (e quindi entro il 7 aprile p.v.), termine entro il quale dovrà altresì pervenire la documentazione comprovante la legittimazione alla presentazione delle liste;
- secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 60 del 28 gennaio 2022, hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale ordinario; la titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;
- ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Si ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo al termine sopra indicato (e, quindi, fino al 6 aprile 2022); in tal caso, la soglia per la presentazione della lista è ridotta allo 0,50% del capitale sociale con diritto di voto.

Ai sensi del combinato disposto del citato art. 17 dello Statuto sociale e delle disposizioni normative applicabili, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:

- i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- ii) un *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I Soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, i Soci che intendono presentare una "lista di minoranza" depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Regolamento Emittenti"), con gli Azionisti aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, che lega alcuni soci di Unipol.

Si fa infine presente che nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Gli Azionisti che intendano formulare proposte in ordine al compenso spettante al Collegio Sindacale sono invitati a presentarle, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il prossimo 12 aprile; esse saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo 13 aprile.

Bologna, 10 febbraio 2022

Il Consiglio di Amministrazione

**Unipol Gruppo S.p.A.**

Sede Legale:  
via Stalingrado, 45  
40128 Bologna (Italia)  
unipol@pec.unipol.it  
tel. +39 051 5076111  
fax +39 051 5076666

Capitale Sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03  
Registro delle Imprese di Bologna  
C.F. 00284160371  
P. IVA 03740811207  
R.E.A. 160304

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol  
iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046

**unipol.it**



[unipol.it](http://unipol.it)

**Unipol Gruppo S.p.A.**  
Sede Legale  
Via Stalingrado, 45  
40128 Bologna